

## Appello 09/2006

La Giuria d'Appello riunita nelle persone di Giuseppe Meo (Presidente), Gianfranco Lodoli, Osvaldo Magnaghi, Eugenio Torre (membri effettivi), Giuseppe Russo e Adolfo Villani (membri supplenti), presenti Marco Alberti, Fabio Donadoni e Nicola Vescia, (uditori) ha assunto la seguente decisione sull'appello proposto dall'imbarcazione ITA 85 classe catamarani Formula 18 avverso la decisione del Comitato per le Proteste della Regata Nazionale Formula 18 Vele di Pasqua, organizzata a Cesenatico dal 15 al 17 aprile 2006, di concedere riparazione alle imbarcazioni ITA 835 e ITA 1586.

Si premette che durante la partenza della seconda prova del 15/4/2006 i concorrenti ITA 835 e ITA 1586, fra altri, venivano rilevati [OCS](#) e in tal senso segnalati con l'esposizione alle ore 20.20 della stessa giornata, del comunicato n.10.

Il giorno 17 aprile le due imbarcazioni penalizzate presentavano richiesta di riparazione asserendo:

ITA 1586 - che gli [OCS](#) della seconda prova non erano stati esposti e che pertanto l'imbarcazione era stata penalizzata senza udienza in violazione della Reg. [63.1](#);

- ITA 835 - che non avendo visto il proprio numero velico tra gli [OCS](#) della seconda prova del 15/4, non aveva presentato protesta verso un'altra barca che l'aveva ostacolata durante le operazioni di partenza.

Nessun accertamento o decisione vengono reperiti fra atti inviati, se non la pubblicazione dei risultati, delle proteste e le classifiche che indicano come concessa la riparazione alle due imbarcazioni sopra citate.

In data 8 maggio ITA 85 ha proposto appello, "quale [parte direttamente interessata](#)", chiedendo che l'Autorità Nazionale rivedesse la classifica, modificata a seguito della concessione di riparazione e lamentando che:

- ITA 1586 avrebbe dovuto comunque essere ascoltata o interrogata nell'udienza relativa alla richiesta di riparazione, in merito alla sua posizione [OCS](#) e la decisione sulla riparazione avrebbe dovuto essere presa tenendo conto delle risultanze emerse;
- ITA 835 avrebbe dovuto comunque essere ascoltata in merito all'[OCS](#) ed inoltre avrebbe dovuto protestare un'altra imbarcazione;
- nessuna delle due imbarcazioni ha effettuato alcuna penalità per la partenza anticipata.

Nessuna osservazione risulta pervenuta dal Presidente del Comitato per le Proteste né dalle altre imbarcazioni coinvolte.

Questa Giuria d'Appello deve preliminarmente osservare, pur nella carenza di documentazione prodotta, che:

- l'appellante ITA 85 non era [parte](#) (vedi Definizioni RRS 2005/2008) nelle udienze tenute a seguito delle richieste di riparazione di ITA 835 e ITA 1586 e pertanto non era legittimata a proporre appello avverso le decisioni adottate in quella sede (Reg. [70.1](#));
- l'atto di appello risulta 21 giorni posteriore alla data delle decisioni e pertanto è tardivo, non avendo rispettato la prescrizione della Federazione Italiana Vela in calce alla Reg. [F2.2](#), che obbliga l'invio alla Giuria d'Appello dell'atto di appello e della copia della decisione nel termine perentorio di 15 giorni dalla data della decisione del Comitato delle Proteste.

Solo per completezza questa Giuria osserva che, se ITA 85 riteneva che il suo punteggio era stato significativamente peggiorato da una non corretta azione del Comitato per le Proteste, avrebbe dovuto, presentare allo stesso Comitato per le Proteste, nel termine previsto dalla Reg. [61.3](#) una richiesta di riparazione.

Per questi motivi la Giuria d'Appello respinge in quanto improponibile e comunque tardivo il ricorso proposto dall'imbarcazione ITA 85 avverso le decisioni impugnate.

Così deciso a Bari 8 luglio 2006.

Relatore ed Estensore  
Adolfo Villani  
Il Presidente  
Giuseppe Meo